



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE I - AA.GG e TURISMO

ORDINANZA N. 5 del 17/05/2019

Oggetto: Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.RETTIFICA

IL SINDACO

Premesso che

- Le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;
- In particolare, i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente.
- A fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono, è di recentissima adozione a livello europeo la proposta di nuove norme volte alla graduale eliminazione dei prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- il D.lgs. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale", all'art. 179 stabilisce che le P.P.A.A. sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
- Gli artt. 226 bis e ter del D.lgs. 152/2006, alla luce della Direttiva Europea 2015/720, hanno introdotto nel nostro ordinamento un primo intervento di divieto e riduzione della commercializzazione e uso di materiali in plastica e, specificatamente, di borse – sacchetti.

- Seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

Considerato che il Comune di Porto Cesareo, in virtù della sua vocazione turistica legata alle bellezze naturalistiche, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema.

In tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Porto Cesareo si prefigge le finalità di:

- ridurre la produzione di rifiuti monouso in materiale plastico;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- salvaguardare l'ecosistema del proprio territorio quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del “**marine litter**” che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso in quanto i rifiuti galleggianti e spiaggiati sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, microparticelle di origine plastica.

Individuate le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati:

- Riduzione graduale fino al divieto assoluto di distribuzione ed utilizzo di posate, piatti, cannuce, bicchieri, sacchetti e contenitori per alimenti in materiale plastico monouso;
- Incrementazione dell'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.

Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi di “igiene pubblica” ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Vista e richiamata la propria ordinanza in materia n. 2/2019;

Dato atto che a seguito di più incontri avvenuti tra il sottoscritto e l'Associazione dei Commercianti ed Artigiani di Porto Cesareo è emersa la necessità ed opportunità di rettificare in parte l'ordinanza sopra richiamata;

Vista la nota prot.n.5977 del 18.03.2019 trasmessa dalla suddetta associazione;

Ritenuto di dover apportare le rettifiche alla propria ordinanza al fine di esplicitarne meglio il significato;

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 “Codice dell'Ambiente”;

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A decorrere dal **01 Giugno 2019**, a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Porto Cesareo e agli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, **il divieto di vendita e uso di contenitori VUOTI e stoviglie monouso non biodegradabili.**

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi comunque entro e non oltre il **01/08/2019**.

E' FATTO OBBLIGO

Alla luce di quanto sopra, a tutti i residenti e visitatori di questo Comune, **di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile**, con particolare riferimento alle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica quali il **Parco Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera, l'Area Marina Protetta, l' Isola grande e l'insieme degli isolotti che compongono l'arcipelago cesarino, nonché il cordone dunale e gli arenili.**

DISPONE

Che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dal 01/06/2019, considerando la valenza del divieto assoluto di utilizzo e commercializzazione solo a partire dal **01/08/2019.**

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

f.to dr Salvatore ALBANO